

# MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

## DECRETO 1° LUGLIO 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini " Lago di Corbara "

### IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n.193, recante modifica all' art.7 della legge 10 febbraio 1992, n.164;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, con il quale è stata riconosciuta l' indicazione geografica " Lago di Corbara ", è stata delimitata la relativa zona di produzione ed è stato autorizzato l' uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Allerona", "Assisi", "Bettona", "Cannara", "Lago di Corsara", "Narni", "Spello" e "Umbria" per i vini prodotti nel territorio della regione Umbria, e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996, contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997, contenente disposizioni concernenti l' utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Umbria;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori- sede regionale dell' Umbria- intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Lago di Corbara", per i vini rossi già riconosciuti ad indicazione geografica tipica con il citato decreto dirigenziale 18 novembre 1995 nel cui dispositivo è prevista , tra l' altro, la decadenza da indicazione geografica tipica dal momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso;

Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" e all' approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l' art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l' approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

## **Decreta :**

### **Art. 1.**

La denominazione "Lago di Corbara", riconosciuta quale indicazione geografica con decreto ministeriale 20 maggio 1987 e quale indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, è riconosciuta come denominazione di origine controllata ed è approvato, nel testo annesso al decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata "Lago di Corbara " è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

### **Art. 2**

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara " provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell' annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare – ai sensi e per effetti dell' art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164- la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell' iscrizione provvisoria dei medesimi all' apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell' iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l' annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

### **Art. 3**

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara " in deroga a quanto previsto dall' art. 2 dell' annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla vendemmia 1998, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell' albo previsto dall' art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purchè esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini suddetti.

Allo scadere del predetto periodo provvisorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d' ufficio dal relativo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all' art. 2 dell' annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell' Assessorato regionale all' agricoltura.

### **Art. 4**

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica " Lago di Corbara ", che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovansi già confezionati o in corso di

confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il periodo giacente presso ditte produttrici o imbottigliamento;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta “vendita autorizzata fino ad esaurimento” o in alternativa su di essi sia riportato l’anno di produzione delle uve ovvero l’indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1997 o di anni precedenti, purché le predette indicazioni siano veritiere e documentabili.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l’imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per il territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All’atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l’indicazione degli estremi della denuncia medesima.

## **Art. 5**

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata “Lago di Corbara” e tenuto a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 1° Luglio 1998

Il Dirigente: LA TORRE

Annesso.

Disciplinare di produzione dei vini  
e denominazione di origine controllata.

“Lago di Corbara”

## **Art. 1**

La denominazione di origine controllata “Lago di Corbara “ è riservata ai vini rossi che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

## **Art. 2**

I vini a denominazione di origine controllata “ Lago di Corbara “ devono essere ottenuti dalle uve proveniente dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguente composizione ampelografica:

vitigni fondamentali: Cabernet, Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%;

vitigni complementari: Aleatico, Barbera, Cabernet franc, Cannaiolo, Cesanese, Ciliegiolo, Colorino, Dolcetto, Moltepulciano, da soli o congiuntamente nella misura massima 30%.

I vini a denominazione di origine controllata “ Lago di Corbara” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Carbenet sauvignon, Merlot, Pinot nero, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%.

Possono concorre alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni nella misura massima del 15%.

## **Art. 3**

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata “ Lago di Corbara” comprende, in provincia di Terni, l’intero territorio amministrativo del comune di baschi e parte del territorio amministrativo del comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Corbara, Fossatello, Colonna di Prodo, e Titignano così delimitato:

“partendo dal lato destro del fiume Tevere all’altezza della diga di Corbara, il confine segue la destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione Corbara si dirige a Ciconia di Orvieto, sino all’incrocio con la strada vicinale che risale, verso la frazione di Colonna di Prodo.

Da qui, salendo, segue il lato destro di tale strada fino all’innesto con la strada statale 79-bis. Il confine prosegue sulla strada statale 79-bis in direzione Todi e oltrepassa la frazione di Prodo giunge ai confini di provincia tra Terni e Perugia in località Titignano e lo affianca fino ad incrociare il fiume Tevere”

## Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed i vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere a requisiti sotto elencati;

altitudine. Non superiore ai 600 metri s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

terreni: idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative, con esclusione dei fondo valle umidi e non sufficientemente soleggiati.

Densità di impianto: quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;

forme di allevamento; e sistemi di potatura; quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le qualità massime di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare devono essere le seguenti:

	Tonnellate
	-
"Lago di Corbara" .....	9,0
"Lago di Corbara" Carbenet sauvignon.....	8,0
"Lago di Corbara" Merlot .....	8,0
"Lago di Corbara" Pinot Nero.....	8,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%

Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Lago di Corbara “ anche con la specificazione del vitigno, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico natura minimo di 12,0%.

### **Art. 5**

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate negli interi territori amministrativi dei comuni di Baschi e Orvieto, in provincia di Terni.

Nella vinificazione devono essere adottate solo le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiarità caratteristiche.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio di cui al primo comma del presente articolo, fatta eccezione per i casi preesistenti di aziende singole e/o associate che dimostrino al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di aver imbottigliato il vino “Lago di Corbara” ad indicazione geografica e il vino “Lago di Corbara” ad indicazione geografica tipica, nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare.

### **Art. 6**

I vini a denominazione di origine controllata “Lago di Corbara” all’atto dell’ammissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Lago di Corbara”:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: vinoso gradevole;

sapore: sapido, armonico, a volte austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l

“Lago di Corbara” Carbenet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso

odore: caratteristico intenso

sapore: pieno, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol:

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l

“Lago di Corbara” Merlot:

colore: rosso rubino intenso

odore: caratteristico intenso;

sapore: pieno, vellutato, con ricordi di frutta;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% v00l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l

“Lago di Corbara” Pinot Nero:

colore: rosso rubino poco intenso;

odore: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Nel caso di conservazione in recipienti di legno, i vini sopracitati possono presentare percezione di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

## **Art. 7**

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Lago di Corbara” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “riserva”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati purché non siano tali da trattare in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative. Frazioni, aree zone e località delle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 Aprile 1992

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva "vigna" seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 Febbraio 1992, n. 164, tenuto presso la camera di commercio I.A.A. di Terni.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara", seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento con la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" senza alcuna specificazione aggiuntiva.

Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" devono essere immessi al consumo non prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

### **Art. 8.**

I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" devono essere immessi al consumo in bottiglie, tipo "bordolese" o "borgognotta", di capacità non superiore a 5,0 litri e non inferiore a 0,375 litri e chiuse con tappo di sughero.